

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Manuela Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Roberto Manzione | Membro designato dal C.N.C.U. (estensore) |

nella seduta del 23 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con reclamo del 7.10.09 la cliente comunicava all'intermediario di voler *“estinguere definitivamente la carta [di credito]”* a lei intestata, sostenendo: di *“non aver mai ricevuto alcun estratto conto”* della carta e che, a fronte di una *“somma iniziale ricevuta”* di euro 700,00 e di *“rimborsi”* ammontanti a euro 1.469,20, *“viene richiesto un saldo [...] di euro 306,61 che [...] esorbita enormemente la somma iniziale”*.

L'intermediario riscontrava il reclamo con nota del 21.10.2009 e, contestando le pretese della cliente, produceva *“uno storico di tutti i movimenti della [...] carta di credito”* evidenziando che il *“debito attuale”* era pari ad euro 202,45.

Nel ricorso, pervenuto il 5.11.2009, il cliente affermava, in via preliminare, di *“non aver ricevuto mai le condizioni generali di contratto con annessi tassi di interesse [...] in aperta violazione del Testo Unico Bancario e della legge 7.3.1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura)”*e, precisava, poi che *“dall'estratto conto inviato”* dalla Banca *“si evince che è stato applicato l'anatocismo con l'applicazione di interessi su interessi”*.

Chiedeva, di conseguenza, *“l'azzeramento del residuo debito di € 202,45 ed il rimborso delle somme illegittimamente versate in violazione delle predette norme”*.

Nelle controdeduzioni, la Banca sosteneva, invece, di aver consegnato alla cliente le condizioni generali *“all'atto della sottoscrizione del contratto”* contestando ogni ipotesi di *“anatocismo”*. Quanto, infine, alla richiesta di azzeramento del debito residuo pari a €



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

202,45 eccepiva la Banca di aver già *“provveduto [...] ad azzerare il debito residuo e a estinguere la carta di credito della cliente, così come dalla stessa richiesto”*.

Con fax del 10.2.2010, la ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'intermediario facendo presente, anzitutto, che con due lettere datate 2.12.2009 e 13.01.2010, l'intermediario le aveva intimato *“il pagamento di due rate scadenti, nonostante il procedimento in corso, con l'ulteriore addebito di spese”* e che, inoltre, l'intermediario aveva reso noto *“un avviso di imminente registrazione dei dati in sistemi di informazione creditizie (CRIF) del nominativo [della ricorrente]”*. Concludeva *“prendendo atto della volontà manifestata”* dall'intermediario nelle controdeduzioni *“di voler chiudere transattivamente il debito residuo”* e dichiarava di voler aderire alla stessa *“a condizione che [l'intermediario] provveda a non inserire alcun che nella CRIF”* a nome della ricorrente *“e che [...] voglia inviare per iscritto direttamente [al rappresentante] od alla sua assistita atto di rinuncia dell'intero debito residuo [e] ad iscrivere il nominativo presso la CRIF”*. Di tali richieste ha successivamente preso atto l'intermediario che ha dichiarato, con note formali trasmesse alla ricorrente, *“che nessuna somma è più dovuta alla scrivente (e che le) ...segnalazioni presso le banche dati di informazioni creditizie ... sono state già correttamente aggiornate, a seguito della cancellazione del debito [da noi] effettuata”*.

Osserva il collegio che la *“memoria di replica”* presentata dalla ricorrente contiene espressamente una *“accettazione condizionata”* della *“proposta transattiva”* formulata dall'intermediario. Le dichiarazioni, successivamente rese da quest'ultimo, recepiscono, però, entrambe le predette condizioni, facendo in modo che, per espressa volontà delle parti, con il perfezionarsi dell'accordo transattivo, sia sopravvenuto un mutamento della situazione sostanziale evocata nella presente controversia. Da tale pacifica considerazione consegue che il Collegio investito della questione dovrà limitarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI